

ATTO N. DD 911

DEL 08/03/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 47

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 129-11125 DEL 3/5/2018 - PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: EURA S.r.l
SEDE LEGALE: Corso Matteotti n. 57 – 10121 Torino
SEDE OPERATIVA: Viale Risorgimento n. 8 – 10092 Beinasco (TO)
P.IVA: 07012730011 POS. n. 006980

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 129-11125 del 3/5/2018 è stato emanato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Eura S.r.l., relativa all'installazione di Viale Risorgimento n. 8 nel Comune di Beinasco, dove la Società svolge attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con attività accessorie. Il riesame era stato disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment;
- con D.D. n. 7-39/2020 del 14/01/2020 l'AIA vigente è stata aggiornata in merito all'installazione di un nuovo trituratore e alla modifica di alcuni aspetti gestionali relativi allo stoccaggio dei rifiuti autorizzati;
- con D.D. n. 45-971/2021 del 9/03/2021 è stato adottato un ulteriore aggiornamento in merito alla sostituzione di un trituratore già autorizzato denominato T150 con un nuovo trituratore denominato T300;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To.) n. 54950 del 18/05/2021 la Direzione scrivente comunicava l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo alla Società di trasmettere entro 60 giorni l'idonea modulistica allegando anche una relazione illustrativa dello stato di applicazione delle BATC;
- in data 19/07/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 77322, la Eura S.r.l. trasmetteva la documentazione richiesta;
- in data 26/07/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 79301, la Direzione in intestazione indicava una

Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:

- il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
- il termine del 27/10/2021 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni;
- la data del 5/11/2021 quale riferimento per la convocazione di una Conferenza simultanea qualora dalle determinazioni trasmesse dagli Enti coinvolti ne emergesse la necessità.

Nella nota di indizione, la Direzione scrivente precisava che *la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni*;

- con nota di prot. 95170 del 14/09/2021, la Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della C.M.To. trasmetteva il proprio contributo tecnico, allegando le prescrizioni da inserire all'interno dell'A.I.A. per quanto attiene la matrice emissioni in atmosfera;
- in data 20/10/2021, con nota di prot. 94505 (prot. C.M.To. n. 110476 di pari data), ARPA comunicava di *non avere osservazioni in merito*;
- con nota prot. C.M.To. n. 131348 del 22/11/2021, venivano richieste alcune integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria relativa al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA. In particolare è stato richiesto al Gestore di:
 - rivedere la Relazione di aggiornamento allegata alla domanda di riesame, al fine di rimuovere le incoerenze riscontrate;
 - per quanto riguarda l'attività di recupero R4 relativa ai rottami ferrosi e non ferrosi e l'attività R3 di recupero materie plastiche, valutarne la conformità ai criteri esplicitati dalle Linee Guida SNPA 23/2020. Definire la capacità massima di ciascun lotto di riferimento nonché la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, presenti presso il sito. Inoltre, relativamente al recupero della plastica, produrre un fac-simile della Dichiarazione di Conformità che accompagna la materia prima secondaria in uscita dall'impianto;
 - fornire copia della documentazione che attesti il corretto smaltimento delle acque raccolte all'interno della vasca di prima pioggia relativamente all'anno 2020;
- in data 31/12/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 147370, la Eura S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Considerato che:

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 18/05/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 54950, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità asincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta da Eura S.r.l. presso l'installazione di Viale Risorgimento 8 a Beinasco è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua ed alla BAT 7 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, queste risultano non essere applicabili in considerazione del fatto che dall'installazione non si origina uno scarico di acque reflue industriali e le acque di prima pioggia vengono recapitate in un'apposita vasca e successivamente smaltite come rifiuto;
- per quanto riguarda la BAT 8, relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera, questa risulta essere applicata. Il flusso in uscita dal camino E1, proveniente dal macchinario T300, viene abbattuto attraverso l'impiego di un filtro a tessuto, così come specificato nel Quadro Emissioni della Sezione 3 dell'Allegato al presente provvedimento e come previsto alla sezione 6.1 delle BATC per l'abbattimento delle polveri. La frequenza del monitoraggio di tale parametro è stata ridotta rispetto a quanto previsto dalla BAT in quanto i livelli di emissione sono sufficientemente stabili;
- le BAT 9 e 10 risultano essere non applicabili;
- la BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: tale BAT risulta essere applicata attraverso la relazione prevista nel PMC dell'AIA vigente che annualmente l'azienda predispose e trasmette;
- le BAT 12 e 13 risultano essere non applicabili perché non sono trattati rifiuti che per natura o caratteristiche intrinseche possano dare origine a emissioni odorigene;
- per quanto riguarda la BAT 14 relativa alla prevenzione delle emissioni diffuse può considerarsi applicata attraverso l'attività prevista nelle prescrizioni indicate nella Sezione 3 dell'Allegato da 3.17 a 3.20;
- le BAT 15 e 16 risultano essere non applicabili;
- le BAT 17 e 18, riguardanti rumore e vibrazioni, sono applicate attraverso l'aggiornamento periodico della valutazione impatto acustico in caso di aggiornamento linee e con la manutenzione dei mezzi per garantirne l'efficienza;
- la BAT 19 risulta essere applicata, in particolare per quanto concerne l'ottimizzazione del consumo di acqua, attraverso il contenuto del SGA ed una puntuale attività di manutenzione;
- la BAT 21, relativa alle emissioni da inconvenienti e incidenti, risulta essere applicata attraverso il contenuto del SGA;
- la BAT 23 relativa all'efficienza energetica dell'installazione e la BAT 24 riguardante il riutilizzo degli imballaggi risultano essere applicate, quest'ultima attraverso la verifica costante dello stato di conservazione degli imballaggi stessi;
- la BAT 25, in merito alla riduzione delle emissioni in atmosfera di polveri, risulta essere applicata attraverso l'utilizzo e la manutenzione del filtro a maniche a servizio del camino E1 e con le prescrizioni riguardanti le emissioni diffuse contenute nella Sezione 3 dell'Allegato da 3.17 a 3.20;
- la BAT 26, riguardante il miglioramento della prestazione ambientale complessiva e la prevenzione di

emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT risulta essere applicata attraverso il controllo puntuale ad ogni ingresso di rifiuti;

- la BAT 20, 22 e quelle da 27 a 53 risultano non applicabili.

Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2021, di cui ha relazionato con nota del 13/7/2021, prot. 63760 (prot. C.M.To. n. 75005 del 13/7/2021). Nel corso dell'attività di controllo non sono emerse problematiche ne' di natura amministrativa ne' di natura penale;
- in merito agli scarichi idrici ed alla gestione delle acque meteoriche:
 - dall'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento non si originano scarichi soggetti ad autorizzazione;
 - con il rilascio dell'AIA del 2006 è stato approvato il Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche, redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. Dall'esame della documentazione trasmessa per l'istruttoria di riesame emerge che nulla è variato rispetto al piano originariamente approvato e già confermato nel rinnovo del 2012 e nel riesame del 2018. Le acque di dilavamento di prima pioggia sono avviate dopo essere state raccolte in una vasca opportunamente dimensionata e successivamente smaltite come rifiuto;
- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera:
 - presso l'installazione è presente un punto di emissione, descritto in dettaglio nell'allegato, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Con l'aggiornamento dell'AIA D.D. n. 7-39/2020 del 14/01/2020 con cui è stato autorizzato, tra le altre cose, l'introduzione di nuovo trituratore denominato TR_150, è stata ricompresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relative alle emissioni diffuse generate dal macchinario di nuova introduzione, secondo le prescrizioni fornite dalla competente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
- per quanto riguarda il rumore:
 - la Società ha effettuato una nuova Valutazione di Impatto Acustico le cui risultanze sono state riassunte nella relazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, trasmessa in data 19/7/2021 in allegato alla domanda di riesame. Da tale relazione vengono confermate le risultanze della precedente Valutazione, effettuata in occasione della modifica non sostanziale autorizzata con D.D. n. 7-39/2020 del 14/01/2020 con cui era stato introdotto l'allora nuovo trituratore denominato TR_150. In tale occasione, con nota di prot C.M.To. n. 90168 del 24/10/2019, l'Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino aveva trasmesso il proprio contributo tecnico in cui non venivano evidenziate particolari criticità in merito;
- in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, la Eura S.r.l. è attualmente in possesso di S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio (rif. pratica n. 4416 V.V.F. di Torino) presentata il 1/03/2018, integrata da richiesta di valutazione del progetto di modifica presentata il 1/06/2018 a seguito delle modifiche introdotte con D.D. 129-11125/2018 del 3/05/2018;
- l'azienda è inoltre in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 333/2011 rilasciato il 25/08/2020 e scadenza il 16/09/2023 per il recupero dei rottami in ferro, acciaio e alluminio e della Certificazione di cui al Regolamento (EU) n. 715/2013 rilasciato il 25/08/2020 e scadenza il 16/09/2023 per il recupero dei rottami di rame. In riferimento quindi all'attività R4 svolta presso l'installazione, la

Eura S.r.l. ha trasmesso le procedure per la gestione degli EoW, al fine di valutare la conformità ai criteri esplicitati dalla Linee Guida SNPA 23/2020, allegando anche la dichiarazione di conformità utilizzata per i materiali EoW metallici.

Il Gestore ha anche identificato la capacità massima dei lotti con riferimento alle diverse tipologie merceologiche dei rottami, nonché la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica, presenti presso il sito. Tali valori sono riportati nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

In riferimento all'attività già autorizzata R3 per il recupero della plastica, l'azienda ha dichiarato che negli ultimi anni tale attività non è stata svolta. Si ritiene necessario che, prima dell'effettivo inizio dell'attività di recupero in questione, la Società trasmetta all'Ente scrivente il modello di dichiarazione di conformità che intende utilizzare per la plastica e definisca anche per questo materiale la capacità massima del lotto che ha cessato la qualifica di rifiuto.

Rilevato che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità asincrona si è conclusa con esito favorevole. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato dell'ASL TO3, del Comune di Beinasco e di S.M.A.T. S.p.a. che non hanno trasmesso valutazioni di merito. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riesame, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento in oggetto non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di:

- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non è emersa la necessità di adeguamenti alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi

nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Eura S.r.l. con D.D. n. 129-11125 del 3/5/2018 e s.m.i., relativo all'impianto di gestione rifiuti di Viale del Risorgimento n. 8 nel Comune di Beinasco;

2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività di gestione rifiuti:

- attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13**;

- attività accessorie allo stoccaggio (cernita e riduzione volumetrica e miscelazione non in deroga) di cui ai punti D13 ed R12 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;

- attività di recupero metalli di cui al punto **R4** dell'allegato C alla parte IV del medesimo decreto;

- attività di recupero materiali plastici di cui al punto **R3** dell'allegato C alla parte IV del medesimo decreto.

L'effettivo inizio dell'attività di recupero in questione, resta subordinato all'invio, all'Ente scrivente, di fac simile del modello di dichiarazione di conformità che intende utilizzare per la plastica nonché definizione della capacità massima del lotto che ha cessato la qualifica di rifiuto;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 213-300262 del 19/9/2006 è da intendersi interamente richiamato nel presente provvedimento.

4. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;

8. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita tabella della sezione 2 dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

9. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.



Città metropolitana di Torino

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RPG

Torino, 08/03/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITA' DI STOCCAGGIO

1.1) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si riporta nel seguito la descrizione dell'impianto con riferimento alla documentazione tecnica presente agli atti dell'Ente Scrivente, come da ultimo aggiornata con la documentazione trasmessa in allegato alla domanda di riesame il 19/07/2021 con nota di prot. C.M.To. n. 77322 e con la successiva documentazione integrativa di prot. C.M.To. n. 147370 del 31/12/2021.

L'impianto è costituito dalle aree che vengono di seguito descritte (*con riferimento alla planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa il 31/12/2021 e riportata nella successiva Sezione 5 del presente Allegato*). I rifiuti stoccabili in ciascuna area sono quelli in cui è presente una X nella relativa colonna all'interno della tabella di cui al successivo punto **1.2**). Nella medesima tabella sono, inoltre, riportate anche le operazioni di gestione rifiuti cui la singola tipologia può essere sottoposta, con riferimento al contenuto degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui da D1 a D14

R13 – messa in riserva prima di una delle operazioni di cui da R1 a R11

Sono inoltre autorizzate le seguenti operazioni accessorie allo stoccaggio:

D13 – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12

R12 – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1 ad R10

Queste due operazioni, secondo quanto riportato alla nota 2 dell'allegato B ed alla nota 7 dell'allegato C al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. identificano l'attività di cernita (C) triturazione (T) pressatura (P) che viene effettuata presso l'installazione. Le stesse operazioni identificano altresì l'attività di travaso/miscelazione (M) di:

- rifiuti non pericolosi tra loro;

- rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo tra loro.

Non è, in ogni caso, ammessa la miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo.

La singola tipologia di rifiuto può essere sottoposta alle operazioni per le quali compare una X nella relativa colonna della tabella riportata al punto **1.2**). Per le operazioni accessorie viene, invece, indicata la lettera o le lettere corrispondenti, come sopra riportato.

AREA A: è un'area sotto tettoia, dotata di muretto di contenimento in cemento armato e di un pozzetto stagno per la raccolta di eventuali colaticci;

AREA B: è un'area sotto tettoia, impermeabilizzata e dotata di un pozzetto stagno per la raccolta di eventuali colaticci;

- AREA C:** si tratta di un fabbricato chiuso suddiviso in due settori C1 e C2, dotato di scaffalature e di due pozzetti stagni di raccolta di eventuali colaticci. In prossimità dell'area C è posizionata la stazione di travaso e di pressatura fusti (imballaggi metallici e plastici);
- AREA D:** area esterna ubicata nella zona adiacente alla recinzione, dedicata allo stoccaggio di rifiuti costituiti da materiali plastici da tritare;
- AREA E Settore E1:** localizzata all'interno del capannone in prossimità delle apparecchiature per la riduzione volumetrica delle tipologie di rifiuti autorizzate;
- AREA E Settore E2:** area chiusa su 3 lati in cui è presente il macchinario denominato TR_150 per la riduzione volumetrica dei rifiuti autorizzati.;
- AREA F:** area localizzata in prossimità della rampa di accesso all'area B, costituita da un cassone scarrabile.
- AREA G:** tettoia esterna adibita all'attività di cernita dei rifiuti misti. L'area G è da considerarsi area di servizio e deve essere mantenuta sgombera da rifiuti al termine di ciascuna giornata lavorativa.
- AREA H:** area posta all'interno del capannone adeguatamente pavimentata in cui è collocato il macchinario (denominato T300) per la triturazione dei cavi elettrici ed altri rifiuti contenenti rame e destinata allo stoccaggio dei rifiuti da esso derivante.
- AREA I:** area localizzata in prossimità dell'area B e di fronte all'area D, dedicata allo stoccaggio dei materiali da costruzione contenenti amianto (EER 170605*).

1.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Sono elencate nel seguito le tipologie di rifiuti autorizzate presso l'installazione, con l'indicazione delle aree di stoccaggio identificate e delle relative operazioni di gestione rifiuti come descritte al precedente punto 1.1.).

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X		X	X	X				X		T	T	X	X
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X										M	M	X	X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X										M	M	X	X
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X										M	M	X	X
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X										M	M	X	X
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X												X	X
040219*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X										M	M	X	X
060106*	altri acidi	X	X										M	M	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X										M	M	X	X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X												X	X
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X												X	X
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X												X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
061303	nerofumo	X	X												X	X
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X										M	M	X	X
070107*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X										M	M	X	X
070108*	altri fondi e residui di reazione	X	X										M	M	X	X
070109*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X										M	M	X	X
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X										M	M	X	X
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X										M	M	X	X
070201*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X										M	M	X	X
070208*	altri fondi e residui di reazione	X	X										M	M	X	X
070209*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X										M	M	X	X
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X										M	M	X	X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	X	X										M	M	X	X
070213	rifiuti plastici	X	X		X	X	X				X		T	T	X	X
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	X	X												X	X
070216*	rifiuti contenenti silicioni pericolosi	X	X										M	M	X	X
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	X	X										M	M	X	X
070301*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X										M	M	X	X
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X										M	M	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
070308*	altri fondi e residui di reazione	X	X											M	M	X	X
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X											M	M	X	X
070401*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070501*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070601*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070608*	altri fondi e residui di reazione	X	X											M	M	X	X
070609*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X											M	M	X	X
070610*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X											M	M	X	X
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X											M	M	X	X
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X	X											M	M	X	X
070708*	altri fondi e residui di reazione	X	X											M	M	X	X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X											M	M	X	X
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X											M	M	X	X
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08	X	X											M	M	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
	01 15															
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X										M	M	X	X
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X										M	M	X	X
080121*	residui di pittura o di sverniciatori	X	X										M	M	X	X
080201	polveri di scarti di rivestimenti	X	X												X	X
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X										M	M	X	X
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X										M	M	X	X
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X										M	M	X	X
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X										M	M	X	X
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X										M	M	X	X
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X										M	M	X	X
080316*	residui di soluzioni per incisione	X	X										M	M	X	X
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	X												X	X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X												X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X											M	M	X	X
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X											M	M	X	X
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X											M	M	X	X
080501*	isocianati di scarto	X	X											M	M	X	X
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X											M	M	X	X
090105*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	X	X											M	M	X	X
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X													X	X
100102	ceneri leggere di carbone	X	X													X	X
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X	X													X	X
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X													X	X
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	X	X													X	X
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X													X	X
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X													X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X											M	M	X	X
100210	scaglie di laminazione	X	X													X	X
100305	rifiuti di allumina	X	X													X	X
100316	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X													X	X
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X													X	X
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X													X	X
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X											M	M	X	X
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X													X	X
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X													X	X
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X													X	X
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X											M	M	X	X
110105*	acidi di decappaggio	X	X											M	M	X	X
110106*	acidi non specificati altrimenti	X	X											M	M	X	X
110107*	basi di decappaggio	X	X											M	M	X	X
110108*	fanghi di fosfatazione	X	X											M	M	X	X
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X											M	M	X	X
110111*	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	X	X											M	M	X	X
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X											M	M	X	X
110115*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
110116*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X													X	X
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X			X	X		X			X	T	T	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X						X			X	T	T	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X						X			X			X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X						X			X			X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X		X	X	X				X		T	T	X	X	
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X										M	M	X	X	
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X										M	M	X	X	
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X										M	M	X	X	
120112*	cere e grassi esauriti	X	X										M	M	X	X	
120113	rifiuti di saldatura	X	X										M	M	X	X	
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X										M	M	X	X	
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X												X	X	
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X	X										M	M	X	X	

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X						X			X			X	X
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X										M	M	X	X
120302*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X										M	M	X	X
130104*	emulsioni clorurate	X	X										M	M	X	X
130105*	emulsioni non clorurate	X	X										M	M	X	X
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X										M	M	X	X
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X										M	M	X	X
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X										M	M	X	X
130307*	oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	X	X										M	M	X	X
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X												X	X
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X										M	M	X	X
130503*	fanghi da collettori	X	X										M	M	X	X
130507*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	X	X										M	M	X	X
130701*	olio combustibile e carburante diesel	X	X										M	M	X	X
130802*	altre emulsioni	X	X										M	M	X	X
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X												X	X
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X										M	M	X	X
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	X										M	M	X	X
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X										M	M	X	X
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X										M	M	X	X
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X			X	X						T	T	X	X
150102	imballaggi di plastica	X	X		X	X	X				X		T-P	T-P	X	X
150103	imballaggi in legno	X	X		X	X	X						T	T	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
150104	imballaggi metallici	X	X			X	X		X			X	P-T	P-T	X	X
150105	imballaggi compositi	X	X										P	P	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	X	X		X	X	X						C-P- T	C-P- T	X	X
150107	imballaggi di vetro	X	X												X	X
150109	imballaggi in materia tessile	X	X												X	X
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	X										P	P	X	X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X												X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X	X												X	X
160103	pneumatici fuori uso	X	X												X	X
160107*	filtri dell'olio	X	X												X	X
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X	X	X											X	X
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X	X												X	X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X												X	X
160113*	liquidi per freni	X	X										M	M	X	X
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X										M	M	X	X
160116	serbatoi per gas liquefatto	X	X												X	X
160117	metalli ferrosi	X	X						X			X			X	X
160118	metalli non ferrosi	X	X						X			X			X	X
160119	plastica	X	X		X	X	X				X		T	T	X	X
160120	vetro	X	X												X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X	X											X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X											X	X	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X	X											X	X	
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X	X	X											X	X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X	X											X	X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X											X	X	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X	X											X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X											X	X	
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X											M	M	X	X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X											M	M	X	X
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X	X												X	X
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X	X												X	X
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X										M	M	X	X
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X										M	M	X	X
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X										M	M	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X	X										M	M	X	X
160601*	batterie al piombo	X	X	X												X	X
160602*	batterie al nichel-cadmio	X	X	X												X	X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X	X												X	X
160605	altre batterie e accumulatori	X	X	X												X	X
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X	X										M	M	X	X
160708*	rifiuti contenenti oli	X	X											M	M	X	X
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X											M	M	X	X
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X											M	M	X	X
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X											M	M	X	X
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X											M	M	X	X
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
160901*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X											M	M	X	X
160902*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	X	X													X	X
160903*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	X	X											M	M	X	X
160904*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	X	X											M	M	X	X
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	X	X											M	M	X	X
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X											M	M	X	X
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici,	X	X													X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
	contenenti sostanze pericolose																
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X												X	X	
170101	cemento	X	X												X	X	
170102	mattoni	X	X												X	X	
170103	mattonelle e ceramiche	X	X												X	X	
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X	
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X												X	X	
170201	legno	X	X												X	X	
170202	vetro	X	X												X	X	
170203	plastica	X	X		X	X	X					X		T	T	X	X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X												X	X	
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X												X	X	
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		X												X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	X							X				X		X	X
170402	Alluminio	X	X							X				X		X	X
170403	Piombo	X	X												X		X
170404	Zinco	X	X												X		X
170405	ferro e acciaio	X	X							X				X		X	X
170406	Stagno	X	X												X		X
170407	metalli misti	X	X							X				X		X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X							X				X		X	X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X												X		X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X												X	X
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05	X	X										M	M	X	X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	X	X												X	X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X												X	X
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	X	X												X	X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X												X	X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X												X	X
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	X	X							X					X	X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X		X	X	X						C-T*	C-T*	X	X
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X									M	M	X	X
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X	X									M	M	X	X
180108*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X											X	X
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X	X											X	X
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X	X	X											X	X
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X											X	X
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X	X	X											X	X
180205*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X									M	M	X	X
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X	X									M	M	X	X
180207*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X											X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X	X											X	X
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X										M	M	X	X
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	X	X												X	X
190115*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X												X	X
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X										M	M	X	X
190802	rifiuti da dissabbiamento	X	X										M	M	X	X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X										M	M	X	X
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	X	X										M	M	X	X
190808*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X										M	M	X	X
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X										M	M	X	X
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X										M	M	X	X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X										M	M	X	X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X										M	M	X	X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X												X	X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X										M	M	X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X											M	M	X	X
190904	carbone attivo esaurito	X	X													X	X
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X													X	X
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X						X			X				X	X
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X						X			X				X	X
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X													X	X
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X													X	X
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X											M	M	X	X
191201	carta e cartone	X	X													X	X
191202	metalli ferrosi	X	X						X			X				X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X						X			X				X	X
191204	plastica e gomma	X	X		X	X	X				X		T	T		X	X
191205	vetro	X	X													X	X
191206*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X													X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X													X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti	X	X			X	X		X			X	C-T	C-T		X	X
191208	Prodotti tessili	X	X													X	X
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X											M	M	X	X
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui	X	X													X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15
	alla voce 19 13 01															
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X												X	X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X										M	M	X	X
200101	carta e cartone	X	X												X	X
200102	Vetro	X	X												X	X
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X										M	M	X	X
200110	Abbigliamento	X	X												X	X
200111	Prodotti tessili	X	X												X	X
200113*	Solventi	X	X										M	M	X	X
200114*	Acidi	X	X										M	M	X	X
200115*	Sostanze alcaline	X	X										M	M	X	X
200119*	Pesticidi	X	X										M	M	X	X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X											X	X
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X	X											X	X
200125	oli e grassi commestibili	X	X										M	M	X	X
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X										M	M	X	X
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X	X										M	M	X	X
200129*	detergenti, contenenti sostanze pericolose	X	X										M	M	X	X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X	X										M	M	X	X
200131*	medicinali citotossici e citostatici	X	X	X									M	M	X	X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	X	X	X									M	M	X	X
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonchi	X	X	X											X	X

CODICE EER	DESCRIZIONE	AREE									OPERAZIONI						
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	R3	R4	R12	D13	R13	D15	
	batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie																
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X	X	X											X	X	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X	X											X	X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X											X	X	
200137*	legno contenente sostanze pericolose	X	X												X	X	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X			X	X							T	T	X	X
200139	Plastica	X	X		X	X	X				X			T	T	X	X
200140	Metalli	X	X							X			X			X	X
200303	residui della pulizia stradale	X	X											M	M	X	X
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X		X	X							C-T	C-T	X	X

* Operazione consentita solo su rifiuti derivanti dall'attività di costruzione/allestimento e demolizione di imbarcazioni

1.3) POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

La capacità massima di stoccaggio delle singole aree descritte al precedente punto 1.1) è riportata nella tabella che segue:

AREA	CAPACITÀ (m ³)
AREA A	30
AREA B	80
AREA C	10
AREA D	200
AREA E	
Settori E1 - E2	
AREA F	
AREA G	-----
AREA H	20
AREA I	20
Totale	360

La capacità massima di stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) all'interno dell'installazione è stata indicata pari ad un valore di 100 t.

Il lotto massimo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), con riferimento ai rottami ferrosi e non, a cui deve essere riferita la dichiarazione di conformità, è stata indicata pari ad un valore di 27 t.

I quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie sono pari a **360 Mg** di cui **140 Mg** di rifiuti **pericolosi** e **220 Mg** di rifiuti **non pericolosi**.

La Società è in possesso di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, in corso di validità alla data di rilascio del presente provvedimento.

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di AIA, in occasione dei successivi aggiornamenti ed in ultimo nell'ambito del procedimento di riesame cui si riferisce il presente provvedimento.

Ad integrazione di quanto già previsto dal gestore si dispone il rispetto di quanto specificato nel seguito.

PRESCRIZIONI GENERALI

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

2.2) Le tipologie di rifiuti per le quali la EURA S.r.l. è autorizzata a svolgere le attività autorizzate con il presente provvedimento sono riportate nella tabella di cui al precedente punto 1.2), dove sono indicati i codici delle operazioni autorizzate e le relative aree di stoccaggio;

2.3) la potenzialità dell'impianto è quella riportata al punto 1.3) della sezione 1, suddivisa tra le varie aree costituenti l'impianto come indicato in tabella;

2.4) ogni area di stoccaggio/trattamento deve essere identificata tramite l'apposizione di un cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui deve essere riportata la lettera di riferimento, secondo la descrizione riportata alla precedente sezione 1, la quantità massima stoccabile e le tipologie merceologiche di rifiuti ad essa destinati (ad es. Raee, Solventi, metalli ecc.) od in alternativa l'elenco dei codici EER autorizzati;

2.5) nell'impianto devono essere distinte le aree:

- deposito Eow distinte per le diverse tipologie merceologiche;
- deposito dei rifiuti ex art. 208 D.lgs. 152/06 (ricompreso nella presente AIA) di cui al presente atto;
- conferimento e stoccaggio dei Raee;

2.6) tutte le strutture che costituiscono l'installazione devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici trasmessi a corredo della domanda di AIA e aggiornamenti successivi, compreso il riesame, e devono essere adeguatamente mantenute e mantenute in efficienza;

2.7) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice EER e la descrizione del rifiuto in essi contenuto, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura;

2.8) i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento: devono, inoltre, essere

mantenuti in buono stato di conservazione;

2.9) le operazioni di stoccaggio/trattamento dei rifiuti devono avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione tra le file. A tal proposito si prescrive che i contenitori posizionati su pedane ed altri contenitori mobili stoccati separatamente vengano impilati al massimo su tre file sovrapposte e che tra i contenitori venga lasciato un corridoio di circa 60 cm per agevolare l'individuazione e la agevole rimozione di eventuali contenitori lesionati;

2.10) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da escludere la formazione di prodotti infiammabili e/o esplosivi, lo sviluppo di gas e vapori o di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per le strutture e gli addetti;

2.11) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;

2.12) è vietato il conferimento all'impianto di rifiuti di natura domestica conferiti da privati cittadini;

2.13) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione, sia delle aree interne che di quelle esterne. Deve, inoltre, sempre essere garantita l'efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche che deve possedere i requisiti di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., approvato con l'AIA n. 213-300262 del 19/9/2006 e s.m.i., oltre che del sistema di raccolta dei liquami e colatici accidentalmente derivanti dall'attività esercitata;

2.14) presso l'installazione devono essere presenti idonei dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., qualora applicabili all'attività svolta.

2.15) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Beinasco, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; deve essere inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

2.16) la presente autorizzazione deve essere custodita anche in copia (cartacea o digitale) presso la sede operativa in oggetto, a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

2.17) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;

ATTIVITÀ DI CERNITA RIDUZIONE VOLUMETRICA (TRITURAZIONE E PRESSATURA) E MISCELAZIONE.

2.18) Le attività di cernita e riduzione volumetrica sono ammesse limitatamente alle tipologie riportate nella tabella di cui al precedente punto 1.2), nel rispetto delle prescrizioni generali sopra

elencate e più nello specifico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la triturazione e la pressatura devono essere effettuate su imballaggi vuoti. Ai fini del rispetto della presente prescrizione, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 5/2/98 punto 3.5), si considerano vuoti gli imballaggi che contengono residui di materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso;

- i rifiuti da sottoporre a triturazione/pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è, in ogni caso, ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;

- la cernita dei rifiuti deve essere effettuata nell'area interna al capannone appositamente predisposta e/o nell'area esterna G, avente le caratteristiche descritte al precedente punto 1.1);

2.19) è fatto espresso divieto di svolgere attività di triturazione su rifiuti provenienti da attività di demolizione edilizia (macerie, materiali inerti, ecc.) escludendo anche, per motivi di sicurezza, la triturazione di vetroresine o materiali compositi che possano dare origine a FAV (Fibre Artificiali Vetrose).

2.20) è ammesso il travaso e la miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi tra loro purché aventi le stesse caratteristiche di pericolo. Non è ammessa, invece, l'attività di miscelazione in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo. Le tipologie di rifiuti per le quali è ammesso il travaso e la miscelazione sono quelle indicate con una lettera M nella casella corrispondente alle operazioni D13 ed R12 nella tabella riportata al precedente punto 1.2);

2.21) il travaso e la miscelazione dei rifiuti devono essere effettuati nella stazione appositamente predisposta, adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare il più possibile le emissioni diffuse ed a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, fermo restando quanto specificatamente disposto in merito dall'Autorità Competente in materia;

2.22) l'attività di miscelazione e travaso deve essere condotta valutando preliminarmente la compatibilità fisico chimica dei rifiuti miscelati, sulla base dell'apposita procedura parte integrante dell'SGA aziendale;

2.23) i rifiuti miscelati devono essere prioritariamente codificati con un codice EER appartenente al capitolo 19. È ammesso l'utilizzo di un codice appartenente ad un capitolo differente qualora, sulla base di motivate e documentabili ragioni, il gestore lo ritenga più rappresentativo del rifiuto derivante dalla miscelazione o travaso;

2.24) la miscelazione dei rifiuti non deve essere finalizzata alla diluizione del rifiuto ad alla sua declassificazione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO METALLI FERROSI E NON FERROSI.

2.25) in materia di rifiuti metallici di alluminio, ferro e acciaio e rame:

2.25.1 con riferimento ai CER riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.2) in

corrispondenza dell'operazione R4, è ammissibile la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Consiglio UE n. 333/2011 "*Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*" e dall'art. 3 del Regolamento Consiglio UE n. 715/2013 "*Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*". Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.lgs 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei criteri richiamati dai Regolamenti citati;

- 2.25.2 con riferimento ai rifiuti di cui al precedente punto, per cui si determina la *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, deve essere redatta la *dichiarazione di conformità* per ciascuna partita di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 333/2011/UE e dall'art. 4 del Regolamento n. 715/2013/UE;
- 2.25.3 il lotto massimo di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW), a cui deve essere riferita la dichiarazione di conformità, come dichiarato dalla società, è pari a 27 t;
- 2.25.4 la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE e dall'art. 5 del Regolamento n. 715/2013/UE, rinnovando ogni tre anni le certificazioni e trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;
- 2.25.5 soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- 2.25.6 la capacità massima di stoccaggio di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) all'interno dell'installazione è, come dichiarato dalla società, pari a 100 t;

2.26) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere costantemente utilizzato e mantenuto in efficienza. In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami metallici e metalli con le modalità riportate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;

2.27) l'attività di recupero metalli, condotta utilizzando l'impianto denominato T300, non deve essere effettuata su rifiuti costituiti da alluminio o composte da parti o costituenti realizzati in tale metallo. A tal fine la Società dovrà effettuare un'accurata verifica del materiale avviato a

triturazione, per evitare il conferimento di tali tipologie di rifiuti. Le modalità di conduzione di detta verifica sono elencate nell'apposita procedura facente parte integrante dell'SGA aziendale;

ATTIVITÀ DI RECUPERO MATERIE PLASTICHE

2.28) È autorizzata l'attività di recupero di rifiuti plastici per la produzione di Materie Prime Secondarie (MPS) conformi alle specifiche UNI 10667, consistente nella messa in riserva di rifiuti, asportazione dei materiali estranei e successiva triturazione;

2.29) il gestore dovrà verificare, per ogni partita di materiale sottoposto a recupero, la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. per la sua qualifica come MPS;

2.30) prima dell'effettivo inizio dell'attività di recupero di rifiuti plastici la Società dovrà trasmettere all'Ente scrivente il fac simile del modello di dichiarazione di conformità che intende utilizzare per la cessazione dalla qualifica di rifiuto di detto materiale. Il Gestore dovrà inoltre comunicare la capacità massima del lotto che ha cessato la qualifica di rifiuto;

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.31) Presso l'impianto non possono essere conferiti rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati. I codici EER che possono identificare anche tali rifiuti (ad. es. a titolo non esaustivo 160210*, 160211*, 160213*, 160215*, 200135*) potranno essere conferiti in impianto solo se prodotti successivamente alla data di entrata in vigore del DPR 216 del 24/5/1988 che ha vietato l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. È onere del gestore acquisire la prova documentale dell'assenza di PCB nel rifiuto e tenerla a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

2.32) la gestione dei **rifiuti sanitari** deve avvenire nel rispetto dei disposti del DPR 254/2003 ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (codici 180103* e 180202*) devono possedere le caratteristiche riportate all'art.8 commi 1 e 2 del DPR 254/2003;

- non è ammessa alcuna operazione di manipolazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo (ad. es. travaso, accorpamento o riduzione volumetrica) diversa dalla movimentazione dei contenitori in fase di carico e scarico. In caso di rinvenimento di contenitori lesionati od in cattivo stato è ammesso il riconfezionamento all'interno di contenitori aventi le caratteristiche di cui al precedente punto, secondo la procedura trasmessa in data 17/10/2012 di prot. prov.le n. 812110;

- in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 254/2003, si dispone che la durata massima del deposito preliminare dei rifiuti sanitari a rischio infettivo presso l'impianto non sia superiore a cinque giorni: la presente disposizione non si applica ai rifiuti sanitari non a rischio infettivo (ad. es. medicinali);

2.33) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori** esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

- nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal DM del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi. In caso di stoccaggio all'aperto, i contenitori dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche e di dilavamento;

2.34) in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

- 2.34.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;
- 2.34.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
- 2.34.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 2.34.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.34.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi
- 2.34.6 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

2.34.7 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

2.35) i rifiuti costituiti da gas in contenitori a pressione, di cui ai codici EER 160504* e 160505, in fase di movimentazione:

2.35.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza;

2.35.2 non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto;

2.35.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets;

2.36) i rifiuti di cui ai codici EER 160504* e 160505, sopra indicati, in fase di messa in riserva:

2.36.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse;

2.36.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti;

2.36.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio;

2.36.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili;

2.36.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità;

2.36.6 non è ammessa la riduzione volumetrica;

2.37) prescrizioni per la gestione degli oli usati/emulsioni oleose:

2.37.1 i rifiuti costituiti dagli oli usati devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.37.2 la gestione degli oli usati è realizzata anche miscelando gli stessi (nel rispetto delle specifiche prescrizioni) in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare secondo l'ordine di priorità di cui

all'art. 179 c, 1, a processi di trattamento diversi tra loro;

2.37.3 è fatto divieto miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;

2.37.4 le modalità di deposito devono ottemperare a quanto previsto dall'allegato C del DM 392/96;

2.38) i rifiuti contenenti amianto devono essere conferiti all'impianto confezionati e opportunamente messi in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia;

2.39) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili.

ALTRE PRESCRIZIONI

2.40) deve essere effettuato con cadenza biennale (rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi) il collaudo di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei pozzetti di raccolta dei colaticci a servizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione. Le risultanze di dette verifiche devono essere riassunte in apposita relazione da trasmettere secondo le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 4.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.41) Il gestore deve comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a trenta giorni) la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento. L'istante dovrà altresì provvedere alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dallo stoccaggio e dal trattamento, secondo il piano di dismissione trasmesso in data 3/07/2018 con nota di prot. 2018-339-MG (prot. C.M.To. n. 80108 di pari data). Tale piano dovrà in seguito essere aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio. Il rispetto della presente prescrizione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora ne ricorrano i presupposti;

2.42) al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza trasmesso in data 3/07/2018 con nota di prot. 2018-339-MG (prot. C.M.To. n. 80108 di pari data).

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI DI TIPO CONVOGLIATO

LIMITI DI EMISSIONE

3.1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nel presente Allegato.

3.2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere messe in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

3.3) Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento e degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3.4) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.

3.5) I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni periodiche.

3.6) Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER IL DEPolverATORE A SECCO

3.7) Il Gestore deve verificare l'integrità delle matrici filtranti del depolveratore a secco ogni qual volta si evidenzino delle anomalie, o comunque secondo la periodicità indicata dal costruttore, e provvedere se necessario alla sostituzione delle stesse. L'esito di tali ispezioni, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione dei filtri (pulizia, sostituzione elementi filtranti, verifica sistema di pulizia a vibrazione, ecc.) devono essere annotati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

3.8) Gli impianti autorizzati con il presente allegato si considerano già a regime in quanto esistenti presso lo stabilimento.

3.9) Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.

3.10) È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli iniziali e periodici – salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.

3.11) Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento ARPA di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare l'autocontrollo iniziale e gli autocontrolli periodici delle emissioni.

3.12) Il Gestore deve trasmettere tramite PEC i risultati analitici degli autocontrolli periodici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento ARPA di Torino ed al Sindaco competente per territorio.

3.13) Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e scaricabile dal sito web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/> autocontrolli-emissioni

3.14) Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

3.15) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.

3.16) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri

QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]
					[mg/Nm ³]	[kg/h]			
E1	Impianto T300 per il recupero del rame e la separazione dagli involucri dei cavi: fasi di macinazione, separazione e trasporto pneumatico	AMB	4860	Polveri totali	10	0.050	Q	Ciclone Filtro a maniche	9.1

⁽¹⁾ N: nessuno, A:annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, R: misurazione e registrazione in continuo.

EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

VALUTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ CHE GENERA EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

- L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A. I.A. ;
- L'attività in questione genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dall'attività di triturazione, finalizzata alla riduzione volumetrica di rifiuti, costituiti da materiali eterogenei riconducibili a plastica, legno, carta e cartone; l'attività è svolta in area coperta, esterna al capannone e chiusa su tre lati, e l'Impresa ha dichiarato che le (eventuali) emissioni sono tecnicamente NON convogliabili per tipologia costruttiva e modalità operative di impiego della macchina;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...;
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento".

PRESCRIZIONI

3.17) L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.

3.18) In caso di vento forte si dovrà sospendere temporaneamente l'attività di triturazione e la movimentazione dei materiali potenzialmente polverulenti e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati su eventuali cassoni contenenti materiale triturato e/o alla loro bagnatura con acqua.

3.19) Durante il carico e lo scarico dei materiali negli e dagli automezzi mediante mezzi d'opera, durante la movimentazione su nastro e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.

3.20) Qualora, in fase di esercizio, si evidenziassero fenomeni di diffusione di polveri nei dintorni dello stabilimento imputabili all'attività del trituratore, o significativi accumuli di materiale polverulento nei dintorni del macchinario, dovranno essere predisposti idonei presidi per l'abbattimento ad umido delle polveri, mediante irrorazione con acqua del materiale in lavorazione/lavorato e si dovrà valutare l'opportunità di predisporre barriere/pareti mobili per un'ulteriore compartimentazione dell'area di lavoro.

SEZIONE 4 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Beinasco.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

4.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento¹ suddivisi per codice EER;
- quantitativo di materiali recuperati (metalli End of Waste e plastica MPS);
- numero e tipo di anomalie radiometriche riscontrate durante la gestione dell'attività;
- esiti del collaudo dei manufatti prescritto al precedente punto **2.40**)²;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

4.2) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- risultati degli autocontrolli periodici fissati al punto **3.9**) della precedente sezione 3 espressi utilizzando il modello CONTR.EM (vedi punto **3.13**);
- eventuali anomalie rilevanti ai fini del rispetto dei limiti emissivi desumibili dal registro dell'attività di cui al precedente punto **3.7**);
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

4.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e

¹ per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2022 dovranno essere inviati i dati relativi al 2021.

² solo se previsto nell'anno di riferimento

s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

4.4) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

SEZIONE 5 - PLANIMETRIA DELL'INSTALLAZIONE

